



STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. MAURO ROVIDA
Dott. FRANCESCA RAPETTI
Dott. LUCA GIACOMETTI
Dott. CLAUDIA CAPPELLO
Dott. BARBARA MARINI
Dott. MICAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studiorovida.it

Genova, 19 gennaio 2009

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Approvazione del decreto anti-crisi

La Camera dei Deputati ha approvato in data 14 gennaio 2008 il *decreto anti-crisi DL 185/2008* dando così il via libera alla Legge finanziaria 2009 (L. 203 del 22/12/2008) che si completerà con la definitiva approvazione da parte del Senato della Repubblica prevista per la fine di questo mese di gennaio.

Tale decreto contiene una serie di proroghe fiscali compresa quella per le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico ed il bonus straordinario per l'anno 2009 per i componenti di un nucleo familiare a basso reddito.

Le novità introdotte dalla Finanziaria per il 2009 nelle tematiche sopra evidenziate, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2009 possono essere così riassunte:

1. Interventi di ristrutturazione di immobili e di recupero del patrimonio edilizio (articolo 2, comma 15).

Proroga sino al 2011:

- della detrazione, ai fini dell'Irpef, spettante nella misura del 36%:
 - a) delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011);
 - b) del costo sostenuto dagli acquirenti o dagli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie ;
- delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto e cioè l' Iva



ridotta all'aliquota del 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

2. Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 29).

Novità per le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006).

Si prevede che, a far data dal 01/01/2009, i contribuenti interessati, siano essi privati o imprese, debbano inviare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione secondo termini e modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

In particolare:

Spese sostenute nel 2008

L'agevolazione spetterà rispettando gli stessi adempimenti previsti per le spese sostenute nel 2007 senza dover inviare alcuna domanda all'Agenzia delle Entrate.

Per i privati ed i lavoratori autonomi, la spesa si considera sostenuta, quando viene pagata mediante bonifico bancario, mentre per le imprese la spesa si considera sostenuta, per i beni mobili alla data della consegna o spedizione, per le prestazioni di servizi alla data della loro ultimazione.

Si potrà beneficiare della detrazione Irpef o Ires del 55% nei modelli Unico 2009 o 730/2009 osservate le seguenti condizioni:

- il pagamento sia avvenuto, ove necessario, tramite bonifico bancario contenente la specifica causale,
- si sia acquisito l'attestato di asseverazione energetica elaborata da un tecnico abilitato, che, in casi particolari, può essere sostituito da una certificazione dei produttori,
- si sia inviata la scheda informativa e l'attestato di certificazione/qualificazione energetica completa dei dati tecnici richiesti all'Enea entro 90 giorni dalla fine lavori; l'invio dell'attestato non è necessario in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari.

Per il 2008 la detrazione potrà essere ripartita, a scelta del contribuente, da tre a dieci anni.



Spese sostenute dal 2009

Oltre alle condizioni previste per le spese sostenute nel 2008 dovrà essere inviata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (si segnala che la detraibilità della spesa non è più subordinata ad altre autorizzazioni) .

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione d'imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

3. Bonus straordinario per famiglie, pensionati e non autosufficienza (articolo 1).

Il decreto-legge anticrisi, nella conversione della Camera dei Deputati, differisce dal 31 gennaio al **28 febbraio 2009** il termine per la presentazione al sostituto d'imposta della domanda per l'accesso al bonus straordinario in favore dei soggetti con nucleo familiare a basso reddito.

Per poter beneficiare del bonus:

- a) il richiedente ed il nucleo familiare devono possedere, per l'anno 2008, soltanto redditi appartenenti alle seguenti categorie: redditi di lavoro dipendente, di pensione, assimilati al lavoro dipendente, redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e redditi fondiari di importo non superiore a 2.500 euro;
- b) il richiedente non deve aver avuto, unitamente ai componenti il nucleo familiare, un reddito superiore ad **euro 22.000=** o , nel caso di un componente portatore di handicap, ad **euro 35.000=**.

I dati vanno indicati su apposito modello disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

La richiesta dell'erogazione del beneficio va presentata:

- al **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico): entro il **28 febbraio 2009**, se si assume il periodo d'imposta 2007 per le condizioni sub b) ovvero entro il **31 marzo 2009**, se si assume il periodo d'imposta 2008 per le condizioni sub b);
- All'**Agenzia delle Entrate**, qualora il bonus non possa essere erogato dal datore di lavoro, entro il **31 marzo 2009**, se si assume il periodo d'imposta 2007 per le condizioni sub b) ovvero entro il **30 giugno 2009** se si assume il periodo d'imposta 2008 per le condizioni sub b).

Il beneficio sarà riconosciuto ad un solo componente del nucleo e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (social card).



Si segnala infine che:

- il richiedente con la sottoscrizione del modello dichiarerà di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera
- il sostituto d'imposta sarà tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle richieste ricevute e l'importo erogato a ciascuna di esse.

Dr.ssa Claudia Cappello